

COMMERCIO DI COSE ANTICHE E/O USATE

DESCRIZIONE

Descrizione attività

L'articolo 126 del TULPS condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.

Tuttavia ad opera dell'articolo 6 comma 1, del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222, tale articolo è stato abrogato.

Immediatamente si è posta la questione se dovesse considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo articolo 128 nella parte in cui, rinviando al citato articolo 126, prescrive l'obbligo di tenuta del registro in parola.

Al riguardo il Ministero dell'Interno, ha rappresentato quanto segue:

“In considerazione della rilevanza della problematica prospettata, con particolare riguardo ai settori ove l'esistenza di tracciabilità delle transazioni è particolarmente avvertita, quali, ad esempio, quella della circolazione dei beni sottoposti a tutela del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quello del commercio delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso, questo Ufficio ha ritenuto opportuno ricorrere all'autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito l'allegato parere n. 15 del 2 marzo 2018. Con il citato atto di interpretazione il Supremo Consesso della giustizia amministrativa si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio sull'articolo 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128.

Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS.”

Alla luce di queste argomentazioni, è quindi confermata la piena vigenza dell'articolo 128 del TULPS e quindi dell'obbligo di tenuta del registro anche per le categorie di operatori economici indicati da tale disposizione.

Modalità di tenuta del registro dei beni usati / antichità

Il registro giornale dei beni usati / antichità può essere tenuto in formato cartaceo o in formato informatico.

Il registro dei beni usati / antichità in formato cartaceo può essere autovalidato dall'interessato o su richiesta validato a cura del comune.

Il registro in formato informatico deve essere tenuto con le modalità previste dall'articolo 2215bis del C.C., mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all'inizio e al

termine del registro e comunque almeno una volta all'anno, nonché a rendere consultabili le registrazioni in ogni momento con i mezzi messi a disposizione del soggetto tenentario.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 128 del TULPS, R.D. 18.06.1931 n. 773;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 06.05.1940 n. 635;
- D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.